



COMUNE DI PENTONE
(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 11
Del 30/07/2015

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di Luglio alle ore 18:25 nella preposta sala delle adunanze, alla 1a convocazione in sessione Ordinaria seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
MERANTE MICHELE	Presidente	X	
PAONE ERCOLE	Vice Presidente	X	
DE SANTIS ROSSELLA	Consigliere	X	
AMOROSO FRANCESCO	Consigliere	X	
CAPICOTTO ANGELINA FIORINA	Consigliere	X	
MATTACE GIUDITTA	Consigliere	X	
MELLEA MARIA ANTONIETTA	Consigliere	X	
SCALISE MARIO	Consigliere	X	
MARINO VINCENZO	Consigliere	X	
D'AGOSTINO DOMENICO	Consigliere	X	
CITRINITI FRANCESCO	Consigliere	X	

Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. FAZIO GASPARE GIUSEPPE.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: MERANTE MICHELE nella sua qualità di Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della predetta L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013, n. 124, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/09/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03/09/2014;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali è ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Pentone in quanto rientrante tra i comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse statali, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06 per cento;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40 per cento (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011: 200,00 euro (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sottoriportati:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 27/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. IANNELLI FABIO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 27/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. IANNELLI FABIO

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Presenti n. 11, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 2 (D'Agostino e Marino), Astenuti n. 1 (Citriniti)

D E L I B E R A

1) Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06% (unovirgolazerosei per cento);
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,40% (zerovirgolaquaranta per cento);

2) di determinare la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011.

-----oOo-----

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
f.to MERANTE MICHELE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale in data 06/08/2015
e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
f.to PUGLIESE ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE

ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione:

Diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (*per uso amministrativo*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE